



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 10

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

38<sup>a</sup> seduta: giovedì 8 agosto 2013

Presidenza del presidente PALMA

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(948) Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri)

**(200) DE PETRIS ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso** (Fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)

**(688) FRAVEZZI ed altri. – Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso**

**(887) GIARRUSSO ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso**

**(957) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, relatore . . . .	Pag. 3, 6, 8 e passim
CAPACCHIONE (PD) . . . . .	4
CASSON (PD) . . . . .	11
* GIARRUSSO (M5S) . . . . .	9
LUMIA (PD) . . . . .	8
* SUSTA (SCpI) . . . . .	3

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(948) Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri)

**(200) DE PETRIS ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso** (Fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)

**(688) FRAVEZZI ed altri. – Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico – mafioso**

**(887) GIARRUSSO ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso**

**(957) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 948, 200, 688, 887 e 957.

Riprendiamo la discussione congiunta sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

SUSTA (*SCpI*). Signor Presidente, ho già esposto la mia posizione rispetto a questo tema molto importante e non voglio tediarvi ulteriormente.

La premessa che vorrei fare molto velocemente è che personalmente, ma anche come esponente di Scelta Civica, non avrei cambiato il risultato raggiunto faticosamente all'unanimità alla Camera dei deputati, anche perché esso dava un segnale politico molto forte (almeno così era stato in un primo tempo accolto). Ciò, ovviamente, senza nulla togliere alla necessità di chiarire – come ha fatto il senatore Lumia la volta scorsa – che l'iniziativa parlamentare sua, del senatore Casson e di altri colleghi era antecedente (e quindi non legata nella sua determinazione) alle polemiche suscitate da alcuni giornali e da alcuni settori dell'opinione pubblica.

Nel merito, mi riservo di codificare quanto vado dicendo al momento della presentazione degli emendamenti, visto che comunque bisogna andare in direzione di un complessivo riesame della norma. Ciò detto, ritengo importante trovare un compromesso alto alla soluzione del problema emerso in sede di discussione con riferimento alla «promessa» come ele-

mento costitutivo del reato, termine che non sarei contrario a ripristinare. Per cultura personale, tutto ciò che rientra in un sistema che punisce le cospirazioni, le promesse, che rientra, in sostanza, in una logica che è molto più totalitaria che non a protezione di un sistema liberale, non mi trova entusiasta da un punto di vista culturale. Sono molto legato ad un sistema per il quale è da punire l'uccisione della regina ma non certamente il pensare di uccidere la regina. Nel nostro diritto, però, il termine «promessa» nell'applicazione concreta della nostra storia giuridica e giudiziaria ha un altro significato, Credo pertanto che il solo ripristino di questo termine non sia sufficiente a consentire di raggiungere il compromesso che auspico; comunque, ne capisco le ragioni, quindi ritengo possa essere ripreso.

Ancora. In un quadro storico e fattuale quale quello che si è andato sviluppando nel nostro Paese negli ultimi decenni, a mio parere non andrebbe espunto l'avverbio «consapevolmente» inserito nel primo comma dalla Camera dei deputati. A tal proposito, riconosco le buone ragioni di chi lo ritiene superfluo, ma potremmo aprire una lunghissima dissertazione dottrinale sul reato tipicamente doloso e quindi sulla coscienza, sulla volontà e sulla consapevolezza. La previsione di tale avverbio introduce però una sorta di rafforzamento nell'indagine sull'elemento psicologico che può costituire una deterrenza ad applicazioni estensive improprie della nuova normativa sin dal momento delle indagini preliminari e della raccolta delle prove. Quindi, ritengo necessario mantenere quell'avverbio – o comunque un altro che abbia lo stesso significato – nel testo che eventualmente scaturirà da questa discussione, dalla presentazione degli emendamenti e dall'approvazione di una nuova norma.

Il nuovo testo, ovviamente, dovrà tornare alla Camera dei deputati. Il punto d'incontro con quanto è avvenuto in quella sede è rappresentato da due elementi su cui siamo tutti d'accordo (lo ricordava recentemente il senatore Lumia): la previsione delle «altre utilità» e il ripristino di una pena più alta e coerente con quanto fatto prima, su cui sono d'accordo. Concordo anche sul mantenimento di quel «consapevolmente» che per me è un punto sicuramente importante per raggiungere tra di noi un compromesso, visto che pare non essere possibile votare il testo così come è licenziato dalla Camera.

Questo è quello che ritengo sia ragionevolmente possibile in questo contesto in cui si è voluto mettere in discussione il testo approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento e quindi il punto di caduta tra di noi. Se si vorrà invece difendere ad oltranza quella posizione e andare al voto su di essa, non anticipo quella che sarà la nostra posizione perché preferisco lavorare al raggiungimento di un compromesso che restituisca alla Camera un testo condivisibile da tutti.

CAPACCHIONE (PD). Signor Presidente, mi stavo interrogando su quale fosse la ragione per cui siamo intervenuti sull'articolo 416-ter del codice penale, a prescindere dall'esigenza di utilizzare le «altre utilità». La formula più semplice, quella base, alla quale ho personalmente aderito

sottoscrivendo anche un disegno di legge su questo tema, era quella della semplice apposizione del riferimento alle «altre utilità», laddove era indicata la dazione di denaro.

Dovendo mettere mano ad un articolo di legge che si inquadra nell'articolo 416-*bis*, quindi nella fattispecie mafiosa, dobbiamo capire qual è il comportamento che dobbiamo sanzionare. Penso, ad esempio, all'accordo – come stabilisce la giurisprudenza a proposito del concorso esterno – tra il mafioso e il candidato in cambio di un'utilità che non appartiene nemmeno al candidato ma alla cosa pubblica (appalti, servizi, pubbliche funzioni). Poi, la modalità in cui si realizza questo accordo diventa anche superflua, perché se ci si accorda e si prendono contatti con un mafioso si sa già che questi è un mafioso, che potrà indifferentemente utilizzare le armi o semplicemente far sapere, in un ambito ristretto come ad esempio quello delle elezioni comunali, che è interessato a quella candidatura.

Il mafioso può addirittura – come mi è capitato di verificare in alcune indagini in processi che ho seguito – promettere il suo interessamento a più candidati di più partiti, salvo poi scegliere diversamente per sue esigenze personali. Ciò che però non cambia è che il candidato si è messo a disposizione di un'organizzazione mafiosa in cambio di un suo tornaconto personale, che è l'elezione.

Credo quindi che la necessità di lasciare anticipata la tutela al momento dell'accordo o della promessa sia fondamentale, altrimenti viene meno proprio lo spirito dell'articolo, perché chi è un organico già è un associato, se si svolge un'altra attività ci sono altre fattispecie di reato. Dunque, se vogliamo sanzionare un *vulnus* grave per la nostra democrazia, dobbiamo punire la compromissione nel momento della scelta elettorale mettendo a disposizione dell'organizzazione mafiosa un bene che non è personale ma che è della collettività. A mio parere, è su questo che dobbiamo ragionare.

Per questo motivo la norma licenziata dalla Camera dei deputati non mi soddisfa in nessuna parte, nemmeno in una virgola della sua formulazione, perché va in una direzione completamente opposta proprio perché prevede una serie di prove che sono superflue rispetto a quello che ho verificato essere necessario.

Nella formulazione della Camera si chiede di dimostrare la «consapevolezza», ma bisogna vedere a cosa si lega quel «consapevolmente». In quale punto della frase si colloca, visto che non ci sono virgole? «Consapevolmente» cosa? Che sto parlando con un mafioso? Che il mafioso andrà a fare la minaccia? E allora? È necessario che il mafioso faccia la minaccia? Cosa devo sapere consapevolmente?

Pertanto, tale formulazione non poteva essere funzionale. Nel momento in cui un politico si rivolge al mafioso, sapendo che il mafioso esercita il suo potere in svariati modi nel territorio in cui è *dominus*, si rivolge ad un'organizzazione antistatuale, che esercita le sue funzioni non necessariamente con l'uso della violenza, ma nella capacità di poterla usare. Nelle realtà in cui vi è un dominio mafioso ancora esistente accade questo.

Se vogliamo intervenire su questo fenomeno, dobbiamo ragionare e costruire una formulazione che, però, tenga conto di ciò che è veramente lo scambio politico-mafioso. Il candidato che si rivolge a un'associazione pubblica chiedendone l'intervento elettorale non porta la valigetta con i soldi od offre la propria proprietà personale. Nella realtà, si verifica che un signore va da un altro signore, notoriamente mafioso, e si mette a disposizione, mettendo così a disposizione anche le attività del Comune, della Provincia, della Regione o parlamentari per il raggiungimento dei fini dell'organizzazione. Questo è lo scambio che ci interessa. È a questo punto che dobbiamo intervenire.

Non so quale sia la formulazione più adatta, la dobbiamo trovare insieme, ma se siamo d'accordo che è questa la fattispecie che dobbiamo punire possiamo ragionare e trovare un'intesa sul testo.

PRESIDENTE, *relatore*. Colleghi, vorrei fare un discorso molto franco, senza riserve mentali. L'idea di partenza è modificare l'articolo 416-ter del codice penale in ragione del fatto che si ritiene che quell'articolo, per un verso o per un altro, non sia idoneo (o sia troppo idoneo) al raggiungimento di un determinato risultato.

Orbene, dobbiamo innanzi tutto considerare che l'articolo 416-ter ha una costruzione della fattispecie completamente diversa rispetto alla fattispecie madre, che non può che essere quella di cui all'articolo 96 del testo unico delle leggi elettorali. Rileggendo l'articolo 96, vi renderete conto di come la condotta sia molto specifica: per certi versi è molto più ampia, ma si rapporta a tutta una serie di situazioni di fatto interessanti e utili ai fini, poi, dell'acquisizione probatoria.

Rispetto alla fattispecie dell'articolo 416-ter (che recita: «Chiunque accetta la promessa») vi è in questo caso un ragionamento diverso: «chiunque, per ottenere (...) la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette (...)». Vi è, quindi, una serie di comportamenti di fatto destinati ad emergere e conseguentemente ad essere utili sul piano sia difensivo sia accusatorio a livello di acquisizione della prova.

Esistono diversi disegni di legge. Tacciamo per un attimo sul testo proveniente dalla Camera. Tutti sapete che l'attuale articolo 416-ter riguarda un reato a tutela anticipata, relativo a un pericolo presunto, tanto caro al vecchio legislatore del fascismo. Non è un caso che la stragrande maggioranza dei reati contenuti nella lunga elencazione che ieri ha fatto il senatore Lumia consistessero in delitti contro la personalità dello Stato e si ispirassero a un concetto che era proprio di quel regime. Gli altri reati – a partire, ad esempio, dalla corruzione – avevano comunque un raccordo con talune circostanze di fatto: corruzione, promessa, atto che deve essere compiuto. Un soggetto promette e un altro soggetto può denunciarlo o può cedere, ma comunque viene compiuto un atto pubblicamente e visivamente, che sul piano probatorio successivo può essere utile a stabilire se le emergenze processuali sono sufficienti o meno. Questa cosa eviden-

temente non si può fare con riferimento al voto, stante oggettivamente la segretezza dello stesso.

Pertanto, il disegno di legge presentato dal Movimento 5 Stelle, che prevede solo l'espressione «chiunque accetta la promessa di voti ex articolo 416-bis» (addirittura eliminando l'erogazione del denaro) corre il rischio di configurarsi come una tutela anticipata eccessiva e, principalmente, di essere una fattispecie penale priva di fatto e, conseguentemente, impossibile da essere affrontata sotto il profilo probatorio. Diventa un manifesto difficilmente applicabile, in assenza di confessioni, in sede operativa. Tra l'altro, tutti sapete che l'articolo 416-ter del codice penale ha avuto scarsissime applicazioni giurisprudenziali.

Tutto il problema verte, secondo taluni, sui concetti di promessa e di procacciamento. Ieri, lasciando la seduta, ho detto qualcosa che probabilmente è una stupidaggine e non so se sia stata ascoltata o meno; io comunque sono una persona franca nei miei comportamenti. Lasciamo perdere per un momento il secondo comma che dal mio punto di vista (ha ragione il senatore Caliendo) o eliminiamo perché in netto contrasto con l'articolo 416-bis, primo comma, oppure immaginiamo – e teoricamente si potrebbe pure fare – una fattispecie autonoma di reato, che poi ricadrebbe nel programma della associazione criminale (questo però creerebbe successivamente una serie di problemi interpretativi difficilmente superabili).

Ma quando voi dite: «Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento» in cambio di «denaro o altra utilità» o, ancora meglio, secondo il provvedimento che avete presentato voi, «altra utilità ovvero» – se non ricordo male, vado a memoria – «la disponibilità a soddisfare gli interessi (...) dell'associazione», signori – ma non vi voglio dire nulla – a mio parere state normando il concorso esterno in associazione mafiosa.

Poiché in questo sistema vige la tipicità delle fattispecie, mi domando e vi domando a che titolo si viene puniti se, invece dei voti, si dà denaro o altra utilità o ci si rende disponibili a soddisfare gli interessi dell'associazione. Sicuramente non si viene puniti ai sensi dell'articolo 416-ter (perché non lo si fa per avere dei voti), ma altrettanto sicuramente non si viene puniti neanche ai sensi dell'articolo 416-bis, perché vige il principio di tipicità su un concorso esterno che siamo andati a disciplinare in questo modo. Su questo quindi dobbiamo essere attenti e dobbiamo fare una riflessione, perché non c'è altra possibilità: o si lascia la norma vigente dell'articolo 416-ter esattamente così com'è, o si prova a costruire l'articolo 416-ter sulla scia dell'articolo 96 del testo unico delle leggi elettorali, oppure si norma il concorso esterno in associazione mafiosa.

Per convincervi di questo, mettiamo per ipotesi che un soggetto si trovi attualmente sotto processo perché in cambio di voti ha promesso del denaro o un appalto, come ricordava prima la senatrice Capacchione. Noi non abbiamo nessun dubbio nel dire che possiamo immaginare che questo caso rientri nella fattispecie dell'articolo 416-ter, atteso che la giurisprudenza della Cassazione ha chiaramente affermato che l'utilità di carattere economico rientra nel concetto lato di denaro. Tuttavia se, per ipo-

tesi, l'altra utilità non è un appalto ma è un'altra cosa qualunque che non abbia necessariamente una sua significanza economica (come l'abolizione dell'articolo 41-*bis*, che non ha una sua valenza economica ma ha una notevole valenza sul piano associativo), secondo la giurisprudenza questo non rientra nella fattispecie dell'articolo 416-*ter*, ma si configura come concorso esterno in associazione mafiosa.

Nel disegno di legge n. 957, di iniziativa del senatore Lumia ed altri, si aggiunge testualmente: «ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati». La giurisprudenza della Corte di cassazione, però, con un orientamento assolutamente costante, ha ravvisato il concorso esterno in associazione mafiosa.

LUMIA (*PD*). Su uno scambio.

PRESIDENTE, *relatore*. Guardate, ho tanti difetti ma specialmente su questi argomenti non parlo ad orecchio ma facendo riferimento alla giurisprudenza. Ebbene, la giurisprudenza afferma che non si ravvisa lo scambio elettorale, ma si ravvisa il concorso esterno in associazione mafiosa quando l'utilità era diversa da un'utilità quantificabile economicamente e, in particolar modo, quando quell'utilità era diretta a soddisfare le esigenze generali dell'associazione.

Avete a disposizione la giurisprudenza della Cassazione e i testi sacri del diritto ed avete la volontà di approfondire, ma vi avverto che non uscirete da questa *impasse*: se non si norma il concorso esterno in associazione mafiosa e si norma il voto di scambio come qualcosa di simile al concorso esterno in associazione mafiosa, ci si scontra con il principio di tipicità oppure si avranno molte difficoltà a trattare la norma.

Devo dire che il presidente Susta, nel suo intervento (al di là della diversità di vedute con la senatrice Capacchione sul termine «consapevolmente»), in parte, ha sostanzialmente riconosciuto l'ultroneità della norma approvata dalla Camera, pur affermando una sua utilità come rafforzamento di un controllo da parte del giudice sull'aspetto psicologico di chi accetta la promessa. Tuttavia, se si espungono il termine «consapevolmente» e il periodo «chiunque accetta il procacciamento», ammettendo quindi che ci si possa dare da fare per acquisire voti secondo le metodologie mafiose (con il risultato che si passa da reato di pericolo astratto a reato di pericolo concreto), in cambio di denaro o di altra utilità, si configura il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Quando è stata presentata un'identica proposta di legge a prima firma del senatore Barani, al di là che fosse scritta bene o male, che i tetti di pena fossero bassi o meno (vi si prevedevano, chiaramente in termini provocatori, pene da 20 a 30 anni, fino all'ergastolo), ho notato una notevole levata di scudi da parte di molte voci sulla stampa. Non si può normare il concorso esterno, ma lo state facendo e probabilmente questa occasione può essere utile per fare finalmente una riflessione sulla necessità di nor-



marlo o meno. Non pensiate però che la stessa fase emendativa che si raccorda alla disposizione della Camera possa essere liquidata velocemente.

Mi scusi, senatore Casson, la conosco dai tempi di «Gladio», quindi da circa 25 anni, e ho stima della sua capacità professionale. Devo dire però che, quando le ho sentito affermare che saremmo stati in grado di predisporre gli emendamenti in un'ora, è accresciuta la mia considerazione della sua furbizia politica. Lei capisce bene, infatti, che in un'ora non si possono approntare emendamenti su un testo così delicato e quindi decidere se normare l'articolo 416-ter (espungendo il riferimento alle «altre utilità») o normare il concorso esterno: non è un ragionamento che si può fare in un quarto d'ora. Questa è la mia personale posizione.

Per quanto mi riguarda – e vi prego di credermi – ho parlato con assoluta franchezza, senza riserve mentali. Potevo tacere su molte cose e seguirvi fino in fondo sul testo proposto dal senatore Lumia e altri, se avessi voluto sottostare al meccanismo che sembra vigere in questa Commissione, secondo il quale chi dice qualcosa contro un cosiddetto sacro testo viene considerato colluso o altro.

Propongo pertanto di rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo a settembre, dopo lo svolgimento degli ultimi due interventi già previsti. Credo che ciascuno di noi possa riflettere con molta serietà sull'oggetto e sulle modalità della nostra azione normativa. Sia la norma approvata dalla Camera, sia quella contenuta nel testo presentato dal senatore Lumia e da altri senatori (quello inserito all'ordine del giorno successivamente) o in altri provvedimenti similari, dal mio punto di vista corrono il rischio di essere deflagranti sul carico di lavoro pendente nei tribunali, in ragione della tipicità delle fattispecie nel processo penale.

Ciò detto, do la parola al senatore Giarrusso.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, la proposta del Movimento 5 Stelle raccoglie l'esperienza di quasi vent'anni di applicazione della norma.

Dai colleghi, molto ben preparati nella materia, è stata mossa una serie di obiezioni e di osservazioni validissime e molto ben argomentate, che però sono fuorvianti rispetto alla nostra proposta, per un semplice motivo. Sono osservazioni che possono essere sollevate rispetto ad un testo del tutto nuovo, come quello proveniente dalla Camera, che deve, quindi, passare al vaglio delle magistrature, prima di merito, poi di legittimità, di cui si possono solo ipotizzare e immaginare gli esiti (sarà la Cassazione a definire l'esito interpretativo/applicativo di questo testo).

Al contrario, la proposta del Movimento 5 Stelle parte da una norma conosciuta già da vent'anni nelle nostre aule di tribunale e in Cassazione e risolve semplicemente uno dei problemi sorti in sede di applicazione relativamente alla ristrettezza dell'accordo tipizzato dalla norma di cui all'articolo 416-ter vigente del codice penale, concernente soltanto lo scambio di denaro. Dopo molti anni e dopo molte battaglie sono state ricomprese anche fattispecie riconducibili ad un valore economico. Alla fine, però, tale norma ha visto una scarsissima applicazione e in questo ambito vi

è stata soltanto una quindicina di sentenze definitive. Si tratta, dunque, di una norma secondo noi ben conosciuta, valida, che non ha dato luogo ad abusi, pure da qualcuno sospettati o temuti.

Le norme che sanzionano pesantemente un'attività come quella elettorale devono essere valutate sempre con un'attenzione molto particolare, proprio perché incidono sul momento che rappresenta il cuore della nostra democrazia. La prudenza ci ha indotto, pertanto, ad emendare solo il punto che la dottrina e la giurisprudenza indicano come carente, ossia la constatazione che l'accordo che interviene tra il politico e il mafioso non è strettamente riconducibile allo scambio di denaro o di altri vantaggi, che possono essere rigorosamente valutati dal punto di vista economico, ma consiste nella vera e propria messa a disposizione.

Vi è un altro elemento di cui dobbiamo tener conto. L'accordo che si formalizza al momento del voto può valere per eventi futuri ancora non previsti dalle parti al momento dello scambio elettorale. Il politico che si pone nella disponibilità di una cosca mafiosa di cui ha ricevuto l'appoggio elettorale, nel corso degli anni potrà intervenire su fattispecie che al momento del voto ancora non erano in essere. Pensiamo a un piano regolatore che arriva dopo tre o quattro anni dall'elezione o alla costruzione di un centro commerciale nemmeno ipotizzato al momento dell'elezione. Sappiamo benissimo, per la nostra storia, cosa significa per una cosca mafiosa avere un politico a disposizione: per qualunque necessità dovesse sorgere, il politico interviene e agisce.

È vero quello che dice il Presidente: stiamo normando una fattispecie che rientra nell'alveo del concorso esterno. Si tratta però di una fattispecie specifica che è anche la più grave, perché è quella che attacca al cuore la nostra democrazia. Non condivido, pertanto, quanto detto dal Presidente, perché vi sono diverse tipologie di messa a disposizione. La messa a disposizione di un commercialista è finalizzata alla tenuta dei conti, dei bilanci o ad altre cose, ma non certo ad attaccare al cuore e ammazzare la nostra democrazia, come può fare un politico eletto.

Si tratta, quindi, di una fattispecie di una gravità assoluta, che merita la previsione di un reato specifico e soprattutto una sanzione di carattere politico, come quella prevista dalla norma. Chi tra i politici si accorda con la mafia risponde dello stesso reato degli associati. Questo significa condannarli per lo stesso reato per cui rispondono gli associati dell'associazione mafiosa. È una fortissima sanzione politica, perché quello evidenziato è in assoluto il più grave tra tutti i concorsi esterni, più grave di quello del medico che cura di notte un mafioso ferito a casa propria o in altre strutture o di quello di un avvocato che si presta a fare il «consiglieri». È il concorso esterno più grave in assoluto, quello che mette a rischio la libertà dei cittadini.

Ritengo, dunque, che l'intervento più semplice in assoluto, quello che ci pone al riparo dai rischi connessi a qualsiasi interpretazione possibile della norma, sia la semplice modifica del testo vigente, con l'elisione della parte relativa allo scambio economico e il mantenimento della sanzione concernente l'accordo.

Signor Presidente, colleghi, questo è quello che ci stanno chiedendo, ormai da tanti anni, non solo i giudici e le vittime di mafia, ma i cittadini di questo Paese, che vogliono che la classe politica tronchi qualsiasi tipo di rapporto con la mafia. Questa norma ci consente di troncane questi rapporti una volta per tutte e in maniera garantista, dal momento che si tratta di un dettato normativo che abbiamo già testato.

Collega D'Ascola, ne conosciamo gli effetti e le interpretazioni che ne hanno dato i magistrati. Non c'è alcun problema di estensione fantasmiosa, non c'è nessuno che possa anche solo pensare con questa norma di trascinare altri in un'aula di tribunale con accuse infondate e fumose, cosa che invece sarebbe possibile con una nuova norma malfatta, di cui non conosciamo le applicazioni concrete.

Per questo insistiamo sulla modifica radicale del testo arrivato dalla Camera o, in subordine, sull'estensione – come chiediamo con gli emendamenti – del testo vigente non solo «ad altre utilità», ma anche alla «messa a disposizione».

È un fatto assodato dalla storia della mafia che il politico non salda il conto del mafioso con una semplice dazione di denaro o con un singolo favore. Il mafioso continuerà a bussare alla porta del politico per tutta la sua vita politica perché il patto scellerato che hanno stipulato ai danni della democrazia e della libertà dei cittadini dura finché dura la carica e anche oltre.

CASSON (PD). Signor Presidente, il mio sarà un breve intervento che ripercorrerà, peraltro, il nostro pensiero, già espresso non durante questa fase di discussione generale, ma nei momenti iniziali e preliminari del dibattito su questa materia. Faccio questa precisazione per ricordare a tutti che si tratta di valutazioni effettuate prima che scoppiasse la polemica a livello pubblico sui giornali, proprio perché quelle considerazioni nascevano dalla consapevolezza dell'inadeguatezza della norma che stava per essere approvata (e che poi è stata effettivamente approvata) dalla Camera dei deputati.

La norma, così come ci è stata trasmessa dalla Camera dei deputati, a mio modo di vedere rappresenta un arretramento rispetto alla legge vigente. In materia di voto di scambio politico-mafioso, in Italia vi è una norma del 1992, già chiarissima, che ha certamente determinato difficoltà nell'individuazione delle fattispecie di reato e dei casi da punire e nella applicazione da parte dei magistrati, sia inquirenti che giudicanti. Questo è confermato dal dato numerico relativo alle indagini e ai processi conclusi e pendenti.

Su quella norma, a mio modo di vedere, bisognava intervenire in maniera adeguata e rapida, perché è certamente vero quanto è stato detto da molti dei senatori intervenuti – da ultimo dal collega Giarrusso – e cioè che è assolutamente necessario ed urgente disciplinare una materia sulla quale ci si confronta a livello sociale e politico praticamente ad ogni elezione. Bisogna quindi dare una risposta rapida ed adeguata – lo ripeto – all'esigenza di intervenire per bloccare attività criminali di questo stampo.

Ho parlato prima di un arretramento rispetto alla legge vigente ed i punti che, a mio avviso, hanno peggiorato l'attuale normativa sono almeno quattro, come ricordavo all'inizio di questo *iter* procedimentale.

Il primo punto riguarda il profilo per certi versi più banale, vale a dire la previsione di una pena inferiore prevista per il mafioso che ponga in essere comportamenti di questo tipo. Non mi soffermo su questo punto, avendo già fatto le mie valutazioni al riguardo.

Il secondo aspetto negativo concerne l'esclusione o la mancata previsione del comportamento configurato come promessa. La promessa non è assolutamente un allargamento di chissà quali spazi di punibilità penale, perché l'istituto della promessa in quanto tale è previsto nel nostro ordinamento, non soltanto nel codice penale, ma all'interno della stessa disciplina in materia elettorale.

Come ricordava poco fa anche il presidente Palma, la previsione di punibilità di comportamenti che arrivano fino alla soglia della promessa è contemplata, infatti, in più parti del codice penale: basti qui richiamare, a titolo esemplificativo, la punibilità per la promessa prevista dalle norme in materia di corruzione. Dunque, non si sarebbe assolutamente sconvolto l'ordinamento penale, né tanto meno quello generale, prevedendo la punibilità di un comportamento quale quello della promessa. Direi che questo è forse l'elemento principale che manca nella norma che ci è stata trasmessa dalla Camera dei deputati.

Il terzo aspetto riguarda l'inserimento nella norma dell'avverbio «consapevolmente». Condivido a questo proposito le osservazioni della collega Capacchione: in effetti, introducendo questo avverbio, o si fa una cosa del tutto inutile, o non si sa che cosa si vuole, visto che è pacifico che stiamo parlando di un delitto doloso, quindi secondo l'intenzione, come recita il codice penale. Ne consegue che l'aggiunta dell'avverbio «consapevolmente» potrebbe lasciare spazio agli interpreti e agli operatori nelle aule di giustizia per ricercare chissà che cosa, con l'individuazione di una qualche specie o sottospecie di dolo specifico cui ricondurre un comportamento consapevole di questo tipo. Questo creerebbe, a mio modo di vedere, difficoltà interpretative, determinandosi così, dal punto di vista normativo, una situazione che andrebbe eliminata.

L'ultimo punto sul quale voglio soffermarmi riguarda le modalità per il procacciamento di voti. Se le modalità devono essere assolutamente quelle dell'intimidazione e della minaccia, che caratterizzano le associazioni di tipo mafioso secondo quanto previsto dall'articolo 416-*bis*, ciò vorrebbe dire limitare l'applicazione della fattispecie a determinati comportamenti, escludendo tutte quelle condotte delittuose che non necessariamente prevedono una minaccia o un'intimidazione espressa.

Questi sono i profili di criticità della norma ed è per questo che, quando abbiamo cominciato a discutere ed abbiamo chiesto la riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti, ho detto che un'ora mi sembrava anche troppo. Lo ribadisco perché, a mio avviso, basterebbe intervenire sulla legge vigente, la n. 356 del 1992, inserendo nella previsione contenuta in quella legge il solo requisito dell'«altra utilità». Si trat-

terebbe, dunque, di confermare nella norma la previsione della fattispecie della promessa, di confermare la pena così come prevista, ed aggiungere il riferimento all'«altra utilità». E per scrivere in un emendamento: «altra utilità» forse bastano appena 15 secondi, neanche 15 minuti. Questa è la mia semplice visione della norma.

Ci tengo ovviamente a chiarire che non si tratta di certo di sviluppare un ragionamento in 15 minuti: ci portiamo infatti dietro un *background*, un bagaglio culturale, professionale e di conoscenze molto ampio, per cui, quando si tratta di stringere su questa norma, siamo in grado di farlo tranquillamente in pochi minuti.

In conclusione, ritengo che, partendo da queste critiche, sia possibile proporre un emendamento – che ripresenterò, visto che il primo da me presentato era fuori termine – che contemplerà semplicemente l'aggiunta dell'espressione: «altra utilità» dopo la parola: «denaro». Questa sarà la mia proposta. Ci saranno sicuramente almeno un altro paio di emendamenti presentati da altri colleghi del Partito Democratico. Valuteremo insieme quali saranno le modifiche più adeguate, nella ricerca di un ampio consenso, al fine di creare comunque una fattispecie penale che, in maniera chiara, semplice e netta, intervenga a punire il voto di scambio politico-mafioso.

PRESIDENTE, *relatore*. Una sola considerazione, senatore Casson, sull'avverbio «consapevolmente». Se è vero che parliamo di un comportamento cosciente e volontario, il «consapevolmente», stando il voto di scambio per così dire ordinario, può anche essere inteso con riferimento alle modalità con le quali deve avvenire il procacciamento.

Colleghi, augurando a tutti voi di trascorrere un buon periodo di riposo durante la pausa estiva, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 15.*





